

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate

Modifica del 15 novembre 2006

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ concernente le derrate alimentari geneticamente modificate è modificata come segue:

Titolo

Introduzione dell'abbreviazione «ODerrGM»

Art. 2 frase introduttiva

I prodotti OGM sono derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che:

Art. 5 cpv. 1

¹ L'UFSP rilascia l'autorizzazione se il prodotto OGM soddisfa le esigenze di cui all'articolo 22 capoverso 2 ODerr.

Art. 7 cpv. 2 e cpv. 8 lett. a n. 1 e c

² I coadiuvanti tecnologici che sono prodotti OGM e sono consegnati come tali devono essere contrassegnati con un'indicazione secondo il capoverso 1.

⁸ Le derrate alimentari, gli additivi o i coadiuvanti tecnologici possono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica», se:

- a. per mezzo di una documentazione senza lacune può essere provato che:
 1. la derrata alimentare e gli ingredienti, le sostanze, i coadiuvanti tecnologici o i microrganismi di cui ai capoversi 1–3 utilizzati per la sua produzione non provengono da organismi geneticamente modificati,
- c. derrate alimentari, additivi, sostanze, coadiuvanti tecnologici o microrganismi di cui ai capoversi 1–3 dello stesso tipo:

¹ RS 817.022.51

Art. 8 cpv. 1 lett. a, b e d nonché cpv. 3

¹ Dalla documentazione deve risultare, conformemente all'articolo 24 ODerr:

- a. che la derrata alimentare, l'additivo o il coadiuvante tecnologico è un prodotto OGM;
- b. la designazione degli OGM contenuti nella derrata alimentare, nell'additivo o nel coadiuvante tecnologico;
- d. nomi e indirizzi delle persone che consegnano e delle persone che ricevono la derrata alimentare, l'additivo o il coadiuvante tecnologico.

³ L'UFSP può designare in modo più preciso le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che sottostanno all'obbligo di documentazione e disciplinare le modalità della documentazione mediante ordinanza.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006

Dipartimento federale dell'interno:
Pascal Couchepin